SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 292-bis)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio — deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 6 marzo 1980 — dell'articolo 40

DAL

TESTO PROPOSTO DALLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)
(V. *Stampato n.* **292-A**)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE N. 292

« *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria)* »

presentato dal Ministro del Tesoro
(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(ANDREATTA)

e col Ministro delle Finanze
(REVIGLIO)

(*approvato dal Senato nella seduta del 7 marzo 1980*)

Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

A partire dall'anno 1980, la somma complessiva annua, destinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, al finanziamento dei Gruppi parlamentari a titolo di contributo per l'esplicazione dei propri compiti e per l'attività funzionale dei relativi partiti, è elevata da lire 45.000 milioni a lire 90.000 milioni ed è iscritta per lire 30.000 milioni nel capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro concernente le spese per il Senato della Repubblica e per lire 60.000 milioni nel capitolo del medesimo stato di previsione concernente le spese per la Camera dei deputati.

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(Nn. 292-bis, 946, 1093 e 1133-A)

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE BONIFACIO)

Comunicata alla Presidenza il 19 febbraio 1981

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195 (n. 292-bis)

risultante dallo stralcio — deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 6 marzo 1980 — dell'articolo 40

DAL

TESTO PROPOSTO DALLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

(V. *Stampato n.* **292-A**)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE N. 292

« *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria)* »

presentato dal Ministro del Tesoro di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica e col Ministro delle Finanze

(*approvato dal Senato nella seduta del 7 marzo 1980*)

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

Norme integrative della legge 2 maggio 1974, n. 195, relativa al contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici (n. 946)

d'iniziativa dei senatori FERRARA Maurizio, MAFFIOLETTI, COLAJANNI e PERNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1980

Norme sulla promozione e sul sostegno dell'organizzazione democratica della società e di modifica della legge 2 maggio 1974, n. 195, relativa al contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici (n. 1093)

d'iniziativa dei senatori CIPELLINI, SCAMARCIO, SIGNORI, BARSACCHI, BOZZELLO VEROLE, MARAVALLE, NOVELLINI, SEGRETO, PITTELLA, FINESSI, NOCI e JANNELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 AGOSTO 1980

Rimborso da parte dello Stato delle spese sostenute per le attività elettorali e per l'attivazione degli istituti di democrazia diretta. Contributo dello Stato alle spese dei gruppi e alle attività dei parlamentari. Diritto all'informazione dei cittadini e garanzie per l'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo (n. 1133)

d'iniziativa dei senatori STANZANI GHEDINI e SPADACCIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 1980

ONOREVOLI SENATORI. — I. - Il testo che la 1ª Commissione sottopone al vaglio ed alla approvazione dell'Assemblea conclude un vasto lavoro condotto, prima nell'ambito di un apposito comitato, poi in una pluralità di sedute plenarie, su una materia di grande rilevanza politica ed istituzionale. Esso costituisce il risultato di un progressivo approccio, anche attraverso una serie di stesure provvisorie, a soluzioni equilibrate, sulle quali si è alla fine potuto registrare una vastità di consenso dei gruppi politici.

Giova tener presente che l'attuale procedimento legislativo trova la sua origine nella deliberazione con la quale l'Assemblea — seduta del 6 marzo 1980 — dispose lo stralcio, dal disegno di legge n. 292, poi divenuto legge 24 aprile 1980, n. 146, concernente la legge finanziaria per l'anno 1980, dell'articolo 40 che prevedeva un aumento del contributo annuale dello Stato per l'attività e per i compiti dei partiti politici (articolo 3 della legge n. 195 del 1974). Sopravvennero, poi, i disegni di legge n. 946, di iniziativa dei senatori Ferrara ed altri, n. 1093, di iniziativa dei senatori Cipellini ed altri, e numero 1133, d'iniziativa dei senatori Stanzani Ghedini e Spadaccia. Allo scopo di rendere più agevole la comprensione delle linee di fondo della presente proposta è utile premettere all'illustrazione delle singole sue parti alcune considerazioni sull'indirizzo al quale essa si ispira.

II. - La Commissione non ha ignorato il dibattito che, dentro e fuori delle aule parlamentari, accompagnò l'approvazione della legge che nel 1974, per la prima volta, dispose, entro ben precisi limiti, l'intervento a sostegno dei partiti politici; non ha trascurato il significato del *referendum* che fu proposto e si svolse per l'abrogazione della legge ed il senso del risultato della relativa consultazione popolare; non ha mancato di portare la vigile sua attenzione sulle lacune, sulle manchevolezze che sono emerse in questi anni di prima applicazione della nuova disciplina.

A) In primo luogo la Commissione ha positivamente riverificato il fondamento costituzionale dell'intervento finanziario dello Stato, ribadendo la conclusione che il ruolo dei partiti politici — quale risulta dall'articolo 49 della Costituzione, da interpretare nel più generale quadro del sistema e con particolare riferimento ai fondamentali articoli 1 e 3, secondo comma, della Costituzione — giustifica ampiamente e sicuramente la predisposizione di strumenti di sostegno per l'espletamento di funzioni coessenziali alla democrazia ed alla libertà. Del resto lo stesso disegno di legge n. 1133, che si ispira, come si dirà, a linee divergenti da quelle della legge n. 195 del 1974 e da quelle della presente proposta, nel prevedere l'erogazione di contributi statali per singole attività ne presuppone, ovviamente, la sicura legittimità costituzionale. Nè è senza rilievo la circostanza che una recente legge — numero 422, dell'8 agosto 1980 —, che ha disposto il concorso statale nelle spese sostenute dai partiti per l'elezione del Parlamento europeo e dei consigli regionali svoltisi rispettivamente nel 1979 e nel 1980, fu proposta da « tutti » i gruppi politici rappresentati nelle nostre assemblee legislative. Può quindi su questo punto concludersi che il convincimento del fondamento costituzionale della disciplina — un tempo molto controverso — costituisce oramai patrimonio comune di tutte le forze politiche e, per il loro carattere rappresentativo, dell'intero paese.

B) Raggiunta tale conclusione, la Commissione si è trovata di fronte ad un'alternativa: elaborare una proposta che si muovesse nell'ottica del tipo di disciplina che caratterizzò la legge del 1974; ovvero optare per una soluzione che, pur mantenendo fermo (come si è detto) l'intervento dello Stato, fosse di tipo diverso. La seconda via era ed è indicata dal ricordato disegno di legge n. 1133 dei

senatori radicali. Questa iniziativa, infatti, presenta una peculiarità propria. A parte quel complesso di disposizioni contenute nei titoli II e IV — i quali si riferiscono all'accesso delle forze e dei movimenti politici ai servizi radiotelevisivi e, quindi, ad una materia che la Commissione ha ritenuto estranea alla disciplina del finanziamento e sulla quale in altra sede si potrà portare la dovuta attenzione — la proposta radicale si distingue dalle altre per due caratteristiche di fondo (e il relatore si scusa per una sintesi che, pur necessaria, non può riuscire a disegnare il complesso delle singole innovazioni suggerite dal disegno di legge): il contributo pubblico viene finalizzato a singole, concrete attività costituzionalmente rilevanti (tutte le elezioni, ai vari loro livelli; la promozione di iniziative referendarie e di proposte legislative popolari); tale contributo viene costruito col meccanismo del rimborso di spese, entro definiti limiti massimi, documentate e controllate.

La Commissione ha ritenuto di non poter seguire questa via. Nel suo complesso la proposta radicale, a ben vedere, non avrebbe reso meno incisivo l'apporto pubblico alla vita dei partiti. Ma non è questo il punto di vera discriminazione fra le due alternative alle quali si è fatto cenno. È l'assenza, nel progetto radicale, del contributo per la vita ordinaria dei partiti, quale previsto nell'articolo 3 della legge del 1974, che rivela una diversa concezione di fondo, che la grande maggioranza della Commissione ha ritenuto di non poter far propria. Nella società dei nostri tempi il partito politico non acquista rilevanza, come accadeva in epoca liberal-democratica, solo in occasione dello svolgimento di attività elettorali o, comunque, di consultazioni popolari. Al partito, infatti, è assegnato un ruolo di permanente canale fra paese ed istituzioni, così come si legge nel chiaro disegno costituzionale di cui il ricordato articolo 49 della Costituzione è inequivocabile espressione. Il contributo annuale ed ordinario rappresenta la necessaria proiezione di siffatta funzione, la quale finisce col qualificare il tratto di fondo del nostro regime democratico.

C) Proprio l'attenta considerazione della fisionomia, del modo di essere, del ruolo del partito giustifica le conclusioni che la Commissione, a larghissima maggioranza, ora sottopone all'esame dell'Assemblea. Chi voglia valutare il lavoro, complesso e difficile, condotto nella fase preparatoria del presente testo deve ben tener presente la differenza abissale che corre fra questo e le proposte emerse nel dibattito della ricordata seduta dell'Assemblea (6 marzo 1980). Nell'atteggiamento allora assunto dai vari gruppi parlamentari, attraverso la proposizione di emendamenti, si poteva cogliere un indirizzo volto, nel suo complesso, ad incidere pesantemente sull'autonomia dei partiti, anche sottoponendoli ad una disciplina sanzionatoria di natura penalistica. Una più meditata riflessione, un lungo proficuo dibattito, un civile confronto hanno messo a fuoco un'esigenza di fondo: il partito politico può adempiere alla funzione sua propria solo se la legge rinuncia a scendere all'interno della sua vita. È di tutta evidenza, infatti, che interventi legislativi di questo tipo concorrerebbero a « pubblicizzare » i partiti, a progressivamente ufficializzarli, a distruggere, insomma, ogni loro capacità di svolgere un ruolo che non costituisca proiezione dello Stato verso la società, ma, all'opposto, nella società affondi le radici sue proprie. I lineamenti della disciplina proposta dalla Commissione, che ora si passerà ad illustrare, confermano che con questa concezione di fondo non è incompatibile il maggior rigore che la pubblica opinione sollecita e che tutte le forze politiche, senza esclusione, hanno ritenuto necessario assicurare.

III. - Per la parte del disegno di legge che si riferisce al finanziamento pubblico, alcune schematiche considerazioni saranno sufficienti a dare giustificazione alle scelte proposte dalla Commissione.

1) Si è già ricordato che la legge n. 422 del 1980 dispose un contributo statale per le spese sostenute dai partiti in occasione delle elezioni del Parlamento europeo svoltesi nel 1979 e delle elezioni dei consigli

delle regioni a statuto ordinario svoltesi nel 1979. L'articolo 3, adempiendo ad un preciso impegno unitario da tutte le forze politiche assunto con un preciso ordine del giorno votato in occasione dell'approvazione di quella legge (seduta del 31 luglio 1980), ne colma una lacuna che tornava « a svantaggio non giustificabile delle formazioni politiche a spiccata caratteristica territoriale ». Viene infatti disposto — con gli stessi criteri, con la stessa quantificazione — un contributo per le ultime elezioni dei singoli consigli delle regioni a statuto speciale.

2) Introdotto (ad unanimità di voti) dalla legge n. 422 del 1980 il principio del contributo dello Stato per le elezioni regionali e del Parlamento europeo, è logico e coerente istituzionalizzarlo anche per il futuro, non essendovi ragione alcuna per giustificarlo solo per le vicende elettorali del 1979 e del 1980. A tanto provvedono gli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge. La Commissione, invece, concordemente ha ritenuto di non recepire le proposte di ulteriore estensione dell'intervento finanziario dello Stato alle elezioni di livello sub-regionale e di non prendere in considerazione, almeno in questa sede, l'ipotesi di un contributo anche per la propaganda inerente alle iniziative referendarie (un emendamento aggiuntivo in proposito, presentato dal relatore, fu infatti ritirato).

3) Cogliendo un'indicazione già contenuta nella legge n. 422 del 1980, la presente proposta modifica il criterio di ripartizione del contributo elettorale che la legge del 1974 (art. 2) per le elezioni del Parlamento nazionale (le uniche per le quali allora si introduceva il concorso statale) fissava in ragione del 15 per cento in parti eguali fra tutti i partiti e dell'85 per cento in misura percentuale. La prima misura viene ora elevata al 20 per cento (anche per le elezioni nazionali: confrontare art. 4), e ciò vuole costituire il segno di una maggiore considerazione verso i partiti di minore forza.

4) La presente proposta nulla innova in ordine ai presupposti ai quali è collegato al diritto dei partiti politici al contributo statale. Tali presupposti coincidono, per quanto riguarda le elezioni del Parlamento europeo e le elezioni regionali, con quelli già fissati dalla legge n. 422 del 1980 e restano immutati, rispetto alla legge n. 195 del 1974 (ed anche alla legge n. 11 del 16 gennaio 1978), sia i presupposti del contributo concernente le elezioni del Parlamento nazionale sia i meccanismi relativi al contributo ordinario ed annuale.

5) Il testo elaborato della Commissione avrebbe l'ambizione di stabilire in modo definitivo (si intende, nei limiti nei quali una qualsiasi disciplina giuridica può aspirare ad essere considerata definitiva!) il quadro dei rapporti finanziari fra Stato e partiti. Si è quindi voluto evitare il periodico intervento legislativo di adeguamento dell'importo dei contributi. In questa ottica va letta la disposizione contenuta nell'articolo 12, secondo la quale tale importo viene annualmente variato in misura corrispondente al 75 per cento dell'indice del costo della vita. Questo meccanismo non arricchirà, certo, le possibilità dei partiti di far fronte alle loro spese. Esso, anzi, va apprezzato come segno di austerità. In anni di notevole inflazione, nessuno può sottrarsi a pagare un qualche costo. Anche i partiti politici lo pagheranno (per esempio, il meccanismo proposto darà ad essi, per il 1980, meno di quanto la ricordata legge finanziaria prevedesse), giacchè annualmente dovranno ridurre il complesso dei loro impegni finanziari e, quindi, delle concrete possibilità di spesa.

IV. - Si può ora volgere l'attenzione a quelle disposizioni che, nel loro insieme, concorrono a realizzare un quadro di maggiore rigore e impongono nuovi obblighi ai partiti. Vale la pena di metterne in luce almeno qualche aspetto.

1) Rispetto al modello di bilancio allegato alla legge del 1974, quello ora proposto — e che è stato elaborato tenendo conto anche dei suggerimenti del collegio dei revisori istituito dall'articolo 8 di quella legge — si presenta articolato attraverso nuove significative voci (si veda — ma si tratta solo di un esempio — quella concernente la partecipazione dei partiti a società) che

consentiranno una più approfondita e veritiera lettura delle varie vicende economiche. E poichè l'esigenza primaria da soddisfare in questa materia, come nella disciplina introdotta dal concomitante disegno di legge istitutivo della cosiddetta anagrafe patrimoniale, è quella della trasparenza, ognuno è in grado di apprezzare lo sforzo fatto dalla Commissione per elaborare e proporre il nuovo modello.

2) L'articolo 11 conferisce al comitato tecnico dei revisori ufficiali dei conti un nuovo, significativo potere istruttorio, quello di chiedere chiarimenti ai responsabili amministrativi dei partiti. Tale potere — ciò va detto per chiarezza — si inserisce, nel testo proposto, pur sempre nell'ambito di un « controllo di regolarità » e non di merito. L'Assemblea, come è ovvio, potrà valutare l'opportunità di istituire un controllo di « veridicità », ma occorrerà sempre tener conto della esigenza di prevedere quei limiti che impediscano una non auspicabile collisione con la sfera di autonomia che, come si è detto, va garantita ai partiti.

3) Ad ogni modo va sottolineata altra significativa innovazione (ultima parte dell'articolo 11): l'obbligo, cioè, di accompagnare il bilancio con la « certificazione » di conformità al vero, sottoscritta da un collegio di revisori dei conti, che ciascun partito dovrà istituire secondo modalità e disciplina regolamentate con atti interni. Ma è la legge stessa che a tale collegio conferisce i poteri necessari e strumentali per l'esercizio della loro funzione, e ciò costituisce, ad avviso del relatore, l'estremo limite al quale un intervento legislativo possa giungere senza dar luogo a non tollerabili interferenze autoritative.

4) La trasparenza delle vicende economiche dei partiti politici viene realizzata anche attraverso una disciplina di pubblicità molto più ampia e significativa di quella già introdotta dall'articolo 8 della legge del 1974. Ed infatti (art. 11) si dispone che il bilancio (e, quindi, anche la certificazione dei revisori interni), la relazione del comitato tecnico dei revisori ufficiali, le rettifiche delle irregolarità vengano pubblicate in un supplemento speciale della *Gazzetta Ufficiale*. Viene in tal modo assicurata l'effettività del diritto di ogni cittadino all'accesso a questo tipo di informazioni. Anche ciò concorre, e non in misura irrilevante, al necessario controllo della pubblica opinione.

5) L'articolo 10 introduce, a carico dei partiti, un obbligo ricco di significato e di implicazioni: i contributi statali (si tratti, quindi, del contributo ordinario o dei contributi elettorali) vanno ripartiti fra organi centrali ed organi periferici. Ferma l'autonomia dei partiti di stabilire le percentuali, il nuovo obbligo vuole incentivare un disegno di maggiore attenzione per le strutture di base e si colloca quindi in una strategia volta a favorire l'apertura dei partiti alla società.

6) Come già si è detto ad altro proposito, la concreta disciplina del contributo ordinario (art. 3, legge n. 195 del 1974) non viene toccata dal presente disegno di legge. Nè viene modificato il meccanismo di ripartizione fra Gruppo parlamentare e partito politico (ultimo comma del citato articolo). Ma a tal proposito il relatore ritiene di dover sottomettere alla valutazione dell'Assemblea un momento di riflessione per verificare se non sia opportuno arricchire la percentuale destinata ai Gruppi e, eventualmente, destinarla alle strutture di supporto all'esercizio delle funzioni del parlamentare: strutture delle quali, come è emerso da antichi ed anche recentissimi dibattiti, ciascuno di noi avverte la pressocchè totale deficienza.

V. - Probabilmente la parte più rilevante del testo proposto non è quella della quale fin qui si è discorso. Contrariamente al titolo della legge del 1974 e che qui per ovvie ragioni viene ripetuto, la proposta sottoposta all'esame dell'Assemblea non riguarda solo il « contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici », ma investe anche la disciplina dei contributi che, per contrapposizione, possiamo qualificare « privati ». Ed è qui che la proposta in esame acquista una particolare valenza politica in riferimento alla tematica della cosiddetta « moralizzazione pubblica ». Ed infatti — fermo il principio che l'intervento pubblico

non può e non deve esaurire le fonti di finanziamento dei partiti — varie disposizioni colmano le lacune della legge del 1974 ed introducono nuovi, significativi obblighi. Un breve, articolato panorama darà ragione di tali affermazioni.

1) Ci si è preoccupati, anzitutto, di chiudere ogni varco all'elusione dei divieti che la precedente legge (art. 7) aveva posto e penalmente sanzionati. Venivano là contemplati i « finanziamenti e i contributi » diretti ai partiti, alle loro articolazioni politico-organizzative, ai Gruppi parlamentari. Nell'attuale proposta (art. 7) la cerchia dei destinatari diventa omnicomprensiva.

2) Alla sanzione penale si aggiunge (art. 6) un'ulteriore sanzione di diversa natura: una corrispondente riduzione del contributo a carico dello Stato. Due notazioni, per chiarezza interpretativa, devono essere qui enunciate. La prima: come chiaramente si evince dalla lettera della disposizione, la nuova sanzione colpisce la trasgressione dei divieti nella dimensione prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 7 della legge del 1974 (è giusto che i partiti subiscano le conseguenze dell'inadempienza propria, dei propri organi, dei Gruppi parlamentari; sarebbe ingiusto e costituzionalmente illegittimo che rispondessero di reati commessi da quegli altri soggetti ai quali la proposta in esame estende i divieti). La seconda notazione: in base ai principi generali, venendo in gioco — come presupposto della sanzione civile — l'accertamento del reato, la decurtazione dovrà essere operata solo come effetto di sentenza passata in giudicato.

3) Un rigoroso sistema di pubblicità assiste i finanziamenti e contributi leciti, a qualsiasi soggetto politico essi siano destinati (art. 8). Vengono disciplinati i meccanismi, si fissa una sanzione penale (con la significativa aggiunta della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici), si istituisce il rilevante diritto di accesso dei cittadini alla relativa informazione. Anche qui sembra necessaria una notazione. Nella disciplina illustrata nel n. 1) (art. 7 della proposta) e nel presente numero (art. 8 del testo) acquistano rilevanza, come destinatari dei divieti e degli obblighi, i « raggruppamenti interni dei partiti politici », più comunemente conosciuti come « correnti ». Questa novità rispetto alla legge del 1974 non deve essere assunta con effetti che nessuno si è proposto. Le correnti possono svolgere un ruolo di dialettica interna del partito, sul quale non è lecito alla legge interferire (il partito deve trovare in sè la forza necessaria per stroncarne gli aspetti patologici). La legge ha voluto assicurare solo la trasparenza dei loro mezzi di finanziamento, così come l'assicura per i contributi dati ai singoli uomini politici. E la proposta non vuole neppure imputare ai partiti quei contributi. È stato, infatti, respinto un emendamento che irragionevolmente voleva collocare quei finanziamenti nei bilanci ufficiali dei partiti. E se nella relazione presentata dal segretario politico (vedi art. 11) devono essere riportati anche i contributi alle correnti, l'adempimento di quest'obbligo consisterà nel riportare le notizie già pubbliche ai sensi dell'articolo 8: si tratterà, in fondo, di un'ulteriore forma di pubblicità, non già di un'assunzione di responsabilità.

4) La proposta sottoposta all'esame dell'Assemblea — nei limiti del possibile — vuol chiudere ogni varco all'elusione dei divieti e degli obblighi imposti. È perciò che l'articolo 9, che funge quasi da interpretazione autentica, considera come « contributi » assoggettati alla disciplina anche quelli « consistenti nella messa a disposizione di servizi ». Ognuno intende che, altrimenti, anche finanziamenti di notevolissimo valore economico (per l'obbligo di pubblicità il testo indica quello di 5 milioni) sarebbero stati sottratti al rigore che la legge vuole garantire. E proprio perciò deve essere positivamente apprezzato il ritiro in Commissione di un emendamento soppressivo.

VI. - La Commissione ritiene di aver adempiuto il suo compito sottoponendo all'Assemblea una proposta — frutto di ampio ed approfondito confronto — che accoglie e concretizza l'indirizzo di massimo regore emer-

so nel dibattito della già ricordata seduta del 6 marzo 1980. La vastità dei consensi politici che hanno accompagnato la fase preparatoria, la sua conclusione e l'elaborazione delle singole parti della complessa disciplina dà forza all'auspicio che l'Assemblea esprima il suo consenso. Anche l'attuale disegno di legge fa parte di una strategia volta a dare una risposta alla richiesta del paese di un'azione, ferma e decisa, di moralizzazione. Va, tuttavia, ancora qui ripetuto che è vano attendersi tutto dalla legge. L'intervento legislativo è, certo, di importante rilevanza, ma non può conseguire che limitati risultati. Al di là delle frontiere proprie del diritto, si apre lo spazio che solo la politica ed i partiti possono utilizzare per rigenerarsi e per concorrere a restituire credibilità al sistema.

BONIFACIO, *relatore*

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

a) **su proposta di testo unificato, redatto da Sottocommissione della della 1ª Commissione permanente, per i disegni di legge nn. 292-bis, 946, 1093 e 1133; nonchè su emendamenti ad esso relativi**

14 gennaio 1981

La Commissione, esaminato il testo unificato e gli emendamenti proposti dal Gruppo repubblicano, trasmessi dalla Commissione affari costituzionali, per quanto di propria competenza comunica di non aver nulla da osservare.

---

b) **sul disegno di legge n. 292-bis**

12 marzo 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza esprime parere favorevole.

---

c) **sul disegno di legge n. 946**

30 luglio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici

Art. 1.

(Contributo dello Stato alle spese elettorali sostenute dai partiti politici per le elezioni del Parlamento europeo)

A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo i partiti politici hanno diritto a contributo finanziario a carico dello Stato nella misura complessiva di lire 15 mila milioni.

Hanno diritto al contributo i partiti che abbiano ottenuto almeno un rappresentante eletto.

Art. 2.

(Contributo dello Stato alle spese elettorali sostenute dai partiti per le elezioni dei consigli regionali)

A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario o speciale i partiti politici hanno diritto, per ciascuna regione, a un contributo finanziario a carico dello Stato.

Nell'ambito di un ammontare globale di 20 mila milioni, il contributo per ciascuna elezione regionale viene determinato in base alla proporzione fra la popolazione del territorio regionale interessato e la popolazione del territorio nazionale.

Hanno diritto al contributo i partiti che abbiano avuto almeno un proprio candidato eletto e, in caso di elezioni concomitanti, almeno un proprio candidato eletto in una delle regioni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(Contributo dello Stato alle spese elettorali sostenute dai partiti politici nelle ultime elezioni nelle regioni a statuto speciale)

Ad integrazione della legge 8 agosto 1980, n. 422, ed in riferimento alle ultime elezioni che in ciascuna regione a statuto speciale hanno avuto luogo prima dell'entrata in vigore della predetta legge, i partiti politici hanno diritto ad un contributo finanziario a carico dello Stato nell'ambito della misura globale di 5 mila milioni.

Hanno diritto al contributo i partiti che, almeno in una regione, abbiano avuto un proprio candidato eletto.

Art. 4.

(Ripartizione e modalità dei contributi)

I contributi previsti nei precedenti articoli sono versati ai partiti, su domanda dei rispettivi segretari politici indirizzata al Presidente della Camera, secondo le seguenti proporzioni:

a) il 20 per cento della somma stanziata è ripartita in misura eguale fra tutti i partiti che ne hanno diritto;

b) la somma residua è ripartita con decreto del Presidente della Camera, in una unica soluzione entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e, per quanto riguarda il contributo previsto dal precedente articolo 3, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con ripartizione fra i partiti in proporzione ai voti ottenuti.

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 2 maggio 1974, n. 195)

La lettera *a)* del primo comma dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è sostituita dalla seguente:

« *a)* il 20 per cento della somma stanziata è ripartito in misura eguale fra tutti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

i partiti che ne hanno diritto ai termini dei commi terzo e quarto del precedente articolo ».

I commi secondo e terzo dell'articolo 2 della predetta legge sono sostituiti dal seguente:

« I contributi sono erogati, con decreto del Presidente della Camera, entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati ».

Art. 6.

(*Decurtazione dei contributi pubblici*)

In caso di violazione dei divieti di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è decurtato il versamento dei contributi previsti nella presente legge, sino a concorrenza delle somme illegittimamente percepite.

Art. 7.

(*Ampliamento della sfera dei divieti di finanziamenti volontari*)

I divieti previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati anche indirettamente ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonchè a coloro che rivestono cariche nei partiti politici.

Art. 8.

(*Pubblicità dei finanziamenti o contributi consentiti*)

Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi, in qualsiasi forma, per un importo che nell'anno superi i cinque milioni di lire, ai soggetti indicati nell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e nell'articolo 7 della presente legge, il soggetto che li eroga

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, con unico documento a sottoscrizione autenticata depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata.

Nell'ipotesi di contributi o finanziamenti di provenienza estera, l'obbligo di dichiarazione è posto a carico del solo soggetto che li percepisce.

L'obbligo deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento. Nel caso di contributi o finanziamenti che solo nella loro somma annuale superino l'ammontare indicato nel primo comma, l'obbligo deve essere adempiuto entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Chiunque non adempia all'obbligo di dichiarazione ovvero dichiari somme o valori inferiori al vero è punito con la multa dal triplo al quintuplo dell'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, prevista dall'articolo 28, terzo comma, del codice penale.

Tutti i cittadini che siano iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati hanno diritto di accesso alla conoscenza delle dichiarazioni previste nel presente articolo, secondo le modalità stabilite dal Presidente della Camera dei deputati di intesa con il Presidente del Senato.

Art. 9.

(*Contributi di servizi*)

Nella disciplina concernente i contributi volontari, prevista nella presente legge e nella legge 2 maggio 1974, n. 195, sono compresi anche i contributi consistenti nella messa a disposizione di servizi.

Art. 10.

(*Obbligo di ripartizione interna dei contributi e finanziamenti a carico dello Stato*)

I contributi a carico dello Stato devono esere ripartiti fra gli organi centrali e gli

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

organi periferici, secondo le percentuali ed i criteri stabiliti dal competente organo statutario di ciascun partito politico.

Art. 11.

(*Modifiche ed integrazioni dell'articolo 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195*)

Nella relazione prevista dal secondo comma dell'articolo 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195, devono essere analiticamente indicate le partecipazioni dei partiti a società commerciali, la titolarità di imprese, i redditi comunque derivanti da attività economiche, i contributi superiori a cinque milioni annuali e la ripartizione dei contributi statali in base all'articolo 10 della presente legge.

Nella stessa relazione devono essere riportate le somme per i contributi, anche indiretti, erogate alle articolazioni politico-organizzative, ai raggruppamenti interni ed ai Gruppi parlamentari del partito, disciplinati dall'articolo 8 della presente legge.

Il quarto comma dell'articolo 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato, controlla la regolarità della redazione del bilancio e della relazione, avvalendosi di un comitato tecnico composto da revisori ufficiali dei conti, iscritti nell'albo da almeno cinque anni e nominati, in riunione congiunta, dalle conferenze dei presidenti dei Gruppi delle due Camere. Il comitato, ai fini del controllo di regolarità, può richiedere chiarimenti ai responsabili amministrativi dei rispettivi partiti politici. Al termine dei propri lavori il comitato redige una relazione ».

Nel caso di violazione dell'obbligo previsto nel secondo comma del presente articolo l'importo del finanziamento pubblico disposto nell'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è decurtato in misura corrispondente al contributo non dichiarato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è sostituito dai seguenti:

« I bilanci dei partiti, le relazioni previste dal secondo comma, la relazione prevista nel quarto comma e le rettifiche di bilancio irregolare vengono pubblicati in un supplemento speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Il bilancio deve essere redatto secondo il modello allegato alla presente legge e deve essere sottoscritto dal responsabile amministrativo del partito.

Il bilancio consuntivo annuale di ciascun partito è inoltre certificato da un collegio di revisori dei conti iscritti al relativo albo professionale da almeno cinque anni. I membri del collegio hanno accesso sia congiuntamente sia disgiuntamente ai libri e scritture sociali. La relazione è pubblicata unitamente al bilancio.

La designazione dei revisori avviene secondo le regole interne di ciascun partito ».

Art. 12.

(*Adeguamento dei contributi a carico dello Stato*)

L'importo dei contributi a carico dello Stato previsti dalla presente legge e nell'articolo 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono annualmente aumentati all'inizio di ogni anno, con decreto del Ministro del tesoro, nella misura del 75 per cento della variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice di cui all'articolo 24, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392.

L'importo del contributo previsto dall'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, viene aumentato in sede di prima applicazione della presente legge per l'anno 1980 in base al predetto indice riferito agli anni dal 1975 al 1979. Per gli anni successivi sull'entità del contributo così determinata per il 1980 si applica il disposto del primo comma.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

(*Dispositivo finanziario*)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 32.630.000.000 per l'anno 1980 e in lire 43.886.000.000 per l'anno 1981, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

PARTITO . . . . . .

Bilancio consuntivo dell'esercizio 19 . .

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
Immobili	L.	.....	*Fondi di ammortamento*:		
Mobili, arredi e macchine d'ufficio	L.	.....	*a*) beni immobili	L.	.....
Impianti macchine e attrezzature	L.	.....	*b*) mobili, arredi e macchine d'ufficio	»	.....
Depositi bancari	L.	.....	*c*) impianti, macchine e attrezzature	»	.....
Cassa	L.	.....	*Fondi di accantonamento*:		
Crediti			*a*) rischi sui crediti e partecipazioni	L.	.....
a breve termine	L.	.....	*b*) liquidazione impiegati	»	.....
a medio termine	»	.....	*c*) previdenza e assistenza impiegati	»	.....
a lungo termine	»	.....	*d*) imposte e tasse maturate	»	.....
Partecipazioni in società:			*Debiti*		
(con specificazione dell'oggetto sociale)	L.	.....	a breve termine	L.	.....
.....	»	.....	a medio termine	»	.....
.....	»	.....	a lungo termine	»	.....
TOTALE ATTIVITÀ	L.	.....	*Partecipazioni in società*:		
Conti d'ordine:			(con specificazione dell'oggetto sociale)	L.	.....
a) valori di terzi in deposito e garanzia	L.	.....	.....	»	.....
b) debitori per fidejussioni e avalli	»	.....	.....	»	.....
c) depositi a cauzione amministratori	»	.....	TOTALE PASSIVITÀ	L.	.....
d) altri conti d'ordine e partite di giro	»	.....	*Conti d'ordine*:		
			a) terzi per valori in deposito e garanzia	L.	.....
			b) creditori per fidejussioni e avalli	»	.....
			c) amministratori per depositi a cauzione	»	.....
			d) altri conti d'ordine e partite di giro	»	.....
TOTALE	L.	.....	TOTALE	L.	.....

RENDICONTO FINANZIARIO

ENTRATE			SPESE		
Avanzo esercizi precedenti da utilizzare	L.	.....	*Disavanzo esercizi precedenti da recuperare* . . .	L.	.....
Quote associative annuali	L.	.....	*Personale*	L.	.....
Contributi dello Stato:			*Spese generali*:		
per quota di rimborso spese elettorali . .	L.	.....	Cancelleria e stampati	L.	.....
per contribuzione annuale all'attività del Gruppo parlamentare alla Camera dei deputati	»	.....	energia elettrica, acqua, gas e telefono . .	»	.....
per contribuzione annuale all'attività del Gruppo parlamentare al Senato della Repubblica	»	.....	giornali	»	.....
Contributi provenienti dall'estero:			fitti passivi	»	.....
da partiti o movimenti politici esteri o internazionali	L.	.....	noleggi	»	.....
da privati	»	.....	varie ed eventuali	»	.....
Altre contribuzioni:			*Contributi a soggetti nazionali*	L.	.....
contribuzioni straordinarie degli associati	L.	.....	*Contributi a soggetti esteri*	L.	.....
contribuzioni di non associati	»	.....	*Spese per attività*:		
Proventi finanziari diversi:			editoriali	L.	.....
fitti attivi	L.	.....	di informazione	»	.....
interessi attivi	»	.....	di propaganda	»	.....
altri proventi	»	.....	*Spese per manifestazioni*	L.	.....
Alienazioni:			*Spese per campagne elettorali*	L.	.....
di beni immobili	L.	.....	*Spese per acquisti*:		
di beni mobili e macchine d'ufficio . . .	»	.....	di immobili	L.	.....
di impianti, macchine e attrezzature . . .	»	.....	di mobili e macchine d'ufficio	»	.....
Entrate diverse:			di impianti, macchine e attrezzature . . .	»	.....
da attività editoriali	L.	.....	*Spese diverse non altrimenti classificabili* . .	L.	.....
da manifestazioni	»	.....			
da altre attività statutarie	»	.....			
varie ed eventuali	»	.....			
TOTALE DELLE ENTRATE . . .	L.	.....	TOTALE DELLE SPESE . . .	L.	.....
AVANZO DELL'ESERCIZIO . . .	L.	.....	DISAVANZO DELL'ESERCIZIO . . .	L.	.....
TOTALE A PAREGGIO . . .	L.	.....	TOTALE A PAREGGIO . . .	L.	.....

DISEGNO DI LEGGE n. 292-bis

RISULTANTE DALLO STRALCIO DEL TESTO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Articolo unico.

A partire dall'anno 1980, la somma complessiva annua, destinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, al finanziamento dei Gruppi parlamentari a titolo di contributo per l'esplicazione dei propri compiti e per l'attività funzionale dei relativi partiti, è elevata da lire 45.000 milioni a lire 90.000 milioni ed è iscritta per lire 30.000 milioni nel capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro concernente le spese per il Senato della Repubblica e per lire 60.000 milioni nel capitolo del medesimo stato di previsione concernente le spese per la Camera dei deputati.

DISEGNO DI LEGGE n. 946

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FERRARA Maurizio ED ALTRI

Art. 1.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:

« Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo, diretto o indiretto, erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, a favore di partiti, loro raggruppamenti interni o loro articolazioni politico-organizzative, e di gruppi parlamentari.

Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente o di persone giuridiche soggette per legge agli obblighi di bilancio, in favore di partiti, loro raggruppamenti interni o loro articolazioni politico-organizzative, e di gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo competente e regolarmente iscritti in bilancio, e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.

I divieti di cui ai commi che precedono sono operanti anche nei confronti dei membri delle Camere, dei deputati al Parlamento europeo, dei consiglieri regionali, provinciali e comunali, nonchè dei candidati alle elezioni politiche, alle elezioni europee ed alle elezioni amministrative ».

Art. 2.

L'articolo 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è sostituito dal seguente:

« I contributi finanziari dello Stato ottenuti ai sensi della presente legge vengono ripartiti fra gli organi centrali e quelli locali dei singoli partiti che li percepiscono, sulla base di criteri determinati con deliberazione adottata nelle forme previste dai loro statuti per l'approvazione del bilancio.

I segretari politici dei partiti, che hanno usufruito dei contributi previsti nella presente legge, sono tenuti a pubblicare entro il 31 gennaio di ogni anno, sul giornale ufficiale del partito e su un quotidiano di diffusione nazionale, il bilancio finanziario consuntivo del partito, approvato dall'organo di partito competente e redatto secondo il modello allegato alla presente legge.

Nel bilancio dovrà essere specificata la ripartizione dei fondi tra gli uffici centrali e tra gli organi locali del partito effettuata ai sensi del primo comma.

Nel bilancio devono essere riportate specificamente le somme per le contribuzioni, anche indirette, ricevute in favore delle articolazioni politico-organizzative, dei raggruppamenti interni e dei gruppi parlamentari del partito.

Nella relazione allegata al bilancio devono essere specificate, con l'indicazione nominativa delle persone fisiche o giuridiche eroganti, le eventuali libere contribuzioni di ammontare superiore a lire 1.000.000.

Copia del bilancio del partito, della relazione e dei giornali di cui al secondo comma è trasmessa dal segretario politico del partito o dal presidente del rispettivo gruppo parlamentare della Camera, entro il 28 febbraio successivo, al Presidente della Camera dei deputati.

Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato, controlla la regolarità della redazione del bilancio avvalendosi di revisori ufficiali dei conti designati, in riunione congiunta, dalla conferenza dei presidenti dei gruppi delle due Camere.

Il bilancio deve essere sottoscritto dal responsabile amministrativo del partito ».

Art. 3.

Dopo l'articolo 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è inserito il seguente:

« Art. 8-*bis*. — In caso di violazione dei divieti di cui all'articolo 7 è interrotto il ver-

samento dei contributi previsti nella presente legge, sino a concorrenza delle somme illegalmente percepite.

In caso di inottemperanza agli obblighi previsti nell'articolo 8 o di irregolare redazione del bilancio o della relazione allegata, è sospeso fino alla regolarizzazione il versamento di ogni tipo di contributo previsto nella presente legge e si applica il precedente articolo 4. I relativi decreti di sospensione sono emanati dal Presidente della Camera dei deputati o dal Presidente del Senato, secondo la rispettiva competenza.

La rettifica del bilancio irregolare è soggetta alle stesse forme di pubblicità previste nel precedente articolo 8.

I responsabili amministrativi dei partiti che, nella formulazione dei bilanci e delle relazioni allegate, espongono fraudolentemente fatti non corrispondenti al vero oppure nascondono fatti concernenti le singole voci di cui sia obbligatoria la menzione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

Gli amministratori e coloro che ricevono finanziamenti o contribuzioni destinati in modo diretto o indiretto all'attività del partito, di sue articolazioni politico-organizzative o suoi raggruppamenti interni, o dei gruppi parlamentari, che si appropriano di tali fondi o comunque li distraggono, in tutto o in parte, a profitto proprio o di altri, sono puniti con la reclusione da due a otto anni ».

DISEGNO DI LEGGE n. 1093

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CIPELLINI ED ALTRI

Art. 1.

I partiti ed i gruppi politici organizzati che, con proprie liste di candidati presentate secondo le disposizioni sui rispettivi procedimenti elettorali, abbiano partecipato a consultazioni popolari per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, dei consigli regionali, dei consigli provinciali, dei consigli comunali, sono ammessi al contributo finanziario dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute, alle condizioni, nei limiti e secondo le modalità di cui alla presente legge.

Art. 2.

L'articolo 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è sostituito dal seguente:

« I contributi nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono erogati a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, con decreto del Presidente della Camera, nel limite complessivo di lire 15.000 milioni.

Ogni partito politico o gruppo politico organizzato che nella consultazione elettorale abbia ottenuto almeno un seggio alla Camera dei deputati, ovvero almeno un seggio al Senato della Repubblica, ha titolo alla liquidazione di un contributo corrispondente al 50 per cento della spesa documentata con idonee fatture esibite in originale, maggiorata del 10 per cento, nel limite massimo percentuale della somma stanziata a norma del primo comma pari alla metà del rapporto percentuale tra il numero complessivo dei deputati e senatori elettivi ed il totale dei deputati e senatori eletti nelle liste dello stesso partito o gruppo politico organizzato.

Ogni partito politico o gruppo politico organizzato, che nella consultazione elettorale abbia ottenuto una cifra elettorale nazionale non inferiore al 2 per cento dei voti validamente espressi per il rinnovo della Camera dei deputati, ha titolo alla liquidazione di un contributo corrispondente al 50 per cento della spesa documentata con idonee fatture esibite in originale, maggiorata del 10 per cento, nel limite massimo percentuale della somma stanziata a norma del primo comma pari alla metà del rapporto percentuale tra il numero dei voti validi complessivamente espressi dal corpo elettorale per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato ed il totale dei voti riportati nelle due elezioni dallo stesso partito o gruppo politico organizzato ».

Art. 3.

L'articolo 2 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è sostituito dal seguente:

« I contributi sono liquidati su domanda dei segretari politici dei partiti o dei gruppi politici organizzati, indirizzata al Presidente della Camera, previo controllo della certificazione attinente alla sussistenza dei requisiti rispettivamente previsti ai commi secondo e terzo dell'articolo 1 nonchè della documentazione relativa all'ammontare della spesa sostenuta. I partiti o i gruppi politici organizzati che ne abbiano titolo possono presentare un'unica domanda per la liquidazione dei contributi di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 1.

Ai fini della liquidazione dei contributi non sono computabili le spese sostenute per propaganda individuale dai singoli candidati del partito o gruppo politico organizzato che presenta la domanda di contributo.

I contributi liquidati sono versati per un terzo entro 60 giorni dalla proclamazione definitiva dei risultati da parte degli uffici elettorali e per gli altri due terzi in rate annuali per la durata della legislatura ».

Art. 4.

È istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, apposito capitolo per il rimborso delle spese sopportate dai partiti o dai gruppi politici organizzati per la partecipazione alle elezioni per il rinnovo dei consigli regionali, alle elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali, alle elezioni per il rinnovo dei consigli comunali, alle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

Nel capitolo è iscritta per l'anno 1981 la somma di lire 16.000 milioni e per gli anni successivi la somma di lire 30.000 milioni.

I rimborsi da liquidare ai partiti o gruppi politici, che ne abbiano fatto richiesta e che ne abbiano titolo a norma degli articoli seguenti, sono versati in cinque rate annuali di pari importo.

Art. 5.

Entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno il sindaco di ogni comune comunica alla direzione provinciale del Tesoro il numero complessivo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali a seguito della revisione semestrale operata in base alle determinazioni della commissione elettorale mandamentale.

Ogni direzione provinciale del Tesoro, nei dieci giorni successivi alla comunicazione ricevuta, comunica a sua volta al Ministero del tesoro il numero dei cittadini complessivamente iscritti nelle liste elettorali dei comuni ricompresi nel territorio della provincia.

Salvo quanto previsto dal successivo comma quinto, per ciascuna delle consultazioni elettorali generali ricomprese nella previsione del primo comma dell'articolo 4 il limite nazionale complessivo di rimborso delle spese sostenute dai partiti o gruppi politici organizzati è fissato in lire 8.000 milioni.

In occasione di ogni consultazione elettorale il Ministero del tesoro determina i limiti dei rimborsi da operare in sede locale, ripartendo lo stanziamento di cui al comma precedente su base provinciale, in proporzione del numero complessivo dei cittadini rispettivamente iscritti nelle liste elettorali dei comuni ricompresi nell'ambito di ciascuna provincia secondo l'ultimo aggiornamento anteriore alla convocazione dei comizi elettorali.

In caso di contemporaneo svolgimento di due o più elezioni previste dal comma primo dell'articolo 4, lo stanziamento globale da ripartire su base provinciale a norma del comma precedente è limitato, per ognuna delle elezioni indette, a lire 4.000 milioni.

Ai fini del rimborso delle spese elettorali sostenute dai partiti o gruppi politici organizzati per il rinnovo dei consigli comunali, ciascuna direzione provinciale del Tesoro contabilizza la quota del relativo stanziamento, riferita alla provincia di propria competenza, in frazioni distinte per ciascun comune ricompreso nel territorio di questa, in proporzione del numero dei cittadini iscritti nelle rispettive liste elettorali secondo l'ultimo aggiornamento anteriore alla convocazione dei comizi elettorali.

Qualora le consultazioni elettorali riguardino un numero limitato di regioni, province o comuni, i rimborsi sono limitati alle quote degli stanziamenti globali nazionali, di cui ai commi terzo e quinto, afferenti le province ed i comuni interessati dalle consultazioni, calcolate secondo i criteri precisati nei commi quarto e sesto.

Art. 6.

Le liquidazioni dei rimborsi delle spese elettorali sono operate separatamente: per regioni, relativamente alle elezioni regionali; per province, relativamente alle elezioni provinciali; per comuni, relativamente alle elezioni comunali; per circoscrizioni elettorali, relativamente alle elezioni del Parlamento europeo.

Ogni partito o gruppo politico organizzato, che nella consultazione elettorale per il rinnovo di un consiglio regionale abbia ottenuto almeno l'1,50 per cento dei voti validamente espressi, ha titolo alla liquidazione di un contributo corrispondente alla spe-

sa documentata con idonee fatture esibite in originale, maggiorata del 10 per cento, nel limite massimo percentuale dello stanziamento riferito al totale delle province ricomprese nella regione, a norma dei commi quarto e quinto dell'articolo 5, pari al rapporto percentuale tra il totale dei voti validi espressi dal corpo elettorale della regione ed i voti da esso partito o gruppo politico riportati.

Ogni partito o gruppo politico organizzato, che nella consultazione elettorale per il rinnovo di un consiglio provinciale abbia ottenuto almeno l'1,50 per cento dei voti validamente espressi, ha titolo alla liquidazione di un contributo corrispondente alla spesa documentata con idonee fatture esibite in originale, maggiorata del 10 per cento, nel limite massimo percentuale dello stanziamento riferito alla provincia, a norma dei commi quarto e quinto dell'articolo 5, pari al rapporto percentuale tra il totale dei voti validi espressi dal corpo elettorale della provincia ed i voti da esso partito o gruppo politico riportati.

Ogni partito o gruppo politico organizzato, che nella consultazione elettorale per il rinnovo di un consiglio comunale abbia ottenuto almeno l'1,50 per cento dei voti validamente espressi, ha titolo alla liquidazione di un contributo corrispondente alla spesa documentata con idonee fatture esibite in originale, maggiorata del 5 per cento, nel limite massimo percentuale dello stanziamento riferito al comune, a norma del comma sesto dell'articolo 5, pari al rapporto percentuale tra il totale dei voti validi espressi dal corpo elettorale del comune ed i voti da esso partito o gruppo politico riportati.

Ogni partito o gruppo politico organizzato, ovvero gruppo di partiti concorrente con liste collegate ai sensi dell'articolo 12, comma nono, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, che nella consultazione elettorale per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo abbia ottenuto in una circoscrizione elettorale almeno l'1,50 per cento dei voti nella medesima validamente espressi, ha titolo alla liquidazione di un contributo corrispondente alla spesa documentata con idonee fatture esibite in originale, maggiorata del 10 per cento, nel limite massimo percentuale dello stanziamento riferito al totale delle province ricomprese nella stessa circoscrizione elettorale, a norma dei commi quarto e quinto dell'articolo 5, pari al rapporto percentuale tra il totale dei voti validi espressi dal corpo elettorale della intera circoscrizione elettorale e la cifra elettorale di lista o, in caso di liste collegate, la cifra elettorale di gruppo di cui all'articolo 20 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

In quest'ultimo caso la liquidazione del rimborso, operata sul totale delle spese documentate, è poi ripartita tra i partiti collegati, in proporzione al numero dei voti rispettivamente riportati nell'ambito della cifra elettorale di gruppo, direttamente dalla direzione provinciale del Tesoro competente a norma dell'articolo 8.

Art. 7.

I partiti o gruppi politici organizzati che intendano ottenere il rimborso delle spese per le elezioni di cui al primo comma dell'articolo 4 debbono avanzare domande distinte:

a) per ciascuna regione, nel caso di elezioni per il rinnovo dei consigli regionali;

b) per ciascuna provincia, nel caso di elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali o dei consigli comunali;

c) per ciascuna circoscrizione elettorale, nel caso di elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

In caso di contemporaneo svolgimento di due o più elezioni previste nel comma primo dell'articolo 4 le domande vanno presentate separatamente per ciascuna elezione.

Le domande debbono essere presentate, entro 60 giorni dalla proclamazione definitiva dei risultati da parte degli uffici elettorali:

1) alla direzione provinciale del Tesoro che ha sede nel capoluogo di regione, per i rimborsi relativi alle elezioni regionali;

2) alle singole direzioni provinciali del Tesoro competenti territorialmente, per i rimborsi relativi alle elezioni provinciali o comunali;

3) alla direzione provinciale del Tesoro che ha sede nel capoluogo della circoscrizione elettorale, per i rimborsi relativi alle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

Le domande di rimborso, corredate dai certificati sulla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 e dalla documentazione relativa all'ammontare della spesa sostenuta, debbono essere sottoscritte dall'organo che a termini di statuto rappresenta legalmente il partito o gruppo politico organizzato nella regione, se il rimborso è richiesto per le elezioni regionali, ovvero dall'organo che a termini di statuto rappresenta il partito o gruppo politico organizzato nella provincia, se il rimborso è richiesto per le elezioni provinciali o comunali. Le domande di rimborso relative alle elezioni dei rapprentanti italiani al Parlamento europeo sono sottoscritte dall'organo che rappresenta legalmente il partito nella regione in cui ha sede il capoluogo della circoscrizione elettorale; nel caso di liste collegate ai sensi dell'articolo 12, comma nono, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, la domanda è sottoscritta congiuntamente dai rappresentanti dei partiti o gruppi politici collegati.

Nelle domande di rimborso deve essere indicata nominativamente la persona fisica abilitata a riscuotere e quietanzare i relativi versamenti in ragione della carica ricoperta; nel caso di cui all'articolo 12, comma nono, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, la domanda deve recare tale indicazione per ciascuno dei partiti o gruppi politici collegati.

Eventuali mutamenti soggettivi dovranno essere comunicati alle direzioni provinciali del tesoro rispettivamente competenti per la liquidazione del rimborso con lettera raccomandata e non avranno effetto se non per le rate annuali del rimborso liquidato scadenti dopo il 60° giorno dal ricevimento della raccomandata.

Art. 8.

Alla liquidazione dei rimborsi, previo controllo delle certificazioni e delle documentazioni esibite, provvedono le direzioni provinciali del Tesoro competenti a ricevere le relative domande a norma del precedente articolo.

Ai fini della liquidazione dei rimborsi non sono computabili le spese sostenute per propaganda individuale dai singoli candidati del partito o gruppo politico organizzato che ha presentato la domanda.

Le spese sopportate in occasione del contemporaneo svolgimento di due o più elezioni previste nel comma primo dell'articolo 4 e non finalizzate ad una sola di queste sono ammesse al rimborso concernente la consultazione elettorale per la quale sono documentate mediante esibizione delle fatture originali.

L'importo corrispondente al 20 per cento del rimborso liquidato a fronte di ciascuna domanda viene erogato entro 120 giorni dalla presentazione di questa; entro il 31 marzo di ognuno dei quattro anni successivi a quello di pagamento della prima rata viene erogata una quota di rimborso di pari entità.

Ciascuna direzione provinciale del Tesoro trasmette al Ministero del tesoro copia del piano di erogazione dei rimborsi liquidati a norma dei precedenti articoli.

Art. 9.

All'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è aggiunto il seguente comma:

« I contributi affluiti ai partiti debbono essere ripartiti fra gli organi centrali e quelli locali secondo i criteri stabiliti dai rispettivi statuti ».

Art. 10.

L'articolo 6 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Le somme esigibili a titolo di contributo ai sensi dell'articolo 3 non possono essere cedute. Ogni patto in tal senso è nullo.

I contributi ed i rimborsi previsti dalla presente legge non sono soggetti ad alcuna tassa nè imposta, diretta o indiretta ».

Art. 11.

L'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo, diretto o indiretto, erogati da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative, anche se non previste statutariamente, e di gruppi parlamentari.

Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società od enti non compresi tra quelli previsti nel comma precedente in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative, anche se non previste statutariamente, di gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.

I divieti di cui ai primi due commi si estendono ai finanziamenti ed ai contributi in favore dei membri delle assemblee nazionali e regionali, dei componenti dei consigli provinciali e comunali, dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, di coloro che si presentano candidati nelle elezioni per il rinnovo di alcuno dei predetti consessi.

Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle società ed enti di cui al secondo comma, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo competente o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società o dell'ente, è punito, per ciò solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge ».

Art. 12.

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è sostituito dai seguenti:

« Nel bilancio dovrà essere indicata la ripartizione dei contributi finanziari dello Stato tra gli organi centrali e gli organi periferici del partito.

Nella relazione allegata al bilancio devono essere specificate, con la indicazione nominativa delle persone fisiche o giuridiche eroganti, le eventuali libere contribuzioni di ammontare superiore a lire 1.000.000 e quelle, di qualsiasi ammontare, per le quali sia stata rilasciata all'erogante attestazione ai fini della deduzione dal reddito imponibile per IRPEF o per IRPEG ».

Art. 13.

Al primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti lettere:

« *m*) i contributi anche volontari erogati a partiti politici rappresentati in Parlamento nell'ammontare massimo di lire 300.000. La deduzione è ammessa a condizione che il contribuente, nella dichiarazione annuale, indichi l'organo del partito politico che ha ricevuto l'elargizione ed esibisca corrispondente attestazione dell'organo medesimo, in carta libera ed esente da registrazione, autenticata da notaio;

n) le spese per abbonamento a giornali o riviste, nazionali o locali, che costituiscano organi di partiti politici e che richiamino nella testata tale loro qualità ».

Art. 14.

Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-

tembre 1973, n. 598, è sostituito dal seguente:

« Sono tuttavia deducibili, anche in deroga al precedente comma:

a) le spese relative ad immobili di interesse artistico, storico e archeologico sostenute ai sensi dell'articolo 16 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, in quanto siano rimaste effettivamente a carico del contribuente e in ogni caso per non più del 75 per cento del loro ammontare;

b) i contributi, deliberati dall'organo competente e regolarmente iscritti in bilancio, erogati a partiti politici rappresentati in Parlamento nell'ammontare massimo di lire 3 milioni. La deduzione è ammessa solo per le società ed enti non ricompresi tra quelli previsti nel primo comma dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e semprechè nella dichiarazione annuale venga indicato l'organo del partito politico che ha ricevuto l'elargizione e venga esibita corrispondente attestazione dell'organo medesimo, in carta libera ed esente da registrazione, autenticata da notaio ».

Art. 15.

Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è sostituito dal seguente:

« Sono esenti dall'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni e quelli a favore di enti pubblici, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e di ospedali pubblici senza fini di lucro, che abbiano come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio e la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità, nonchè a favore di partiti politici rappresentati in Parlamento o almeno una delle assemblee regionali ».

Art. 16.

A decorrere dal 1° gennaio 1981 i partiti politici rappresentati in Parlamento sono esonerati dal versamento delle intere aliquote dei seguenti contributi sociali:

a) addizionale contributiva di cui al primo comma, primo alinea, dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1963, n. 2194, relativo all'assistenza di malattia ai pensionati, nella misura del 3,80 per cento;

b) contributo addizionale di solidarietà ai lavoratori agricoli previsto dall'articolo 4, lettera *b*), della legge 26 febbraio 1963, n. 329, nella misura dello 0,58 per cento;

c) contributo di cui agli articoli 8 e 9, primo comma, lettera *a*), della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e all'articolo 2, lettera *a*), della legge 29 novembre 1977, n. 891, relativo agli asili nido, nella misura dello 0,10 per cento;

d) contributo integrativo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, e successive modificazioni, relativo all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi nella misura del 2,01 per cento.

Ai partiti politici di cui al primo comma è altresì riconosciuta una riduzione di due punti percentuali dei contributi sociali di malattia dovuti dai datori di lavoro.

I benefici di cui ai commi primo e secondo sono limitati ad un numero complessivo di 200 dipendenti su tutto il territorio nazionale.

I benefici sono estesi ad un numero complessivo di 250 dipendenti per il partito che nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati abbia ottenuto almeno un milione di voti, di 350 dipendenti per il partito che abbia ottenuto almeno 1.500.000 voti, di 400 dipendenti per il partito che abbia ottenuto almeno 2 milioni di voti. I benefici sono estesi ulteriormente ad un numero di 25 dipendenti per ogni milione, o frazione superiore a 500.000, di voti ottenuti oltre i 2 milioni.

La variazione di estensione dei benefici, conseguente per ciascun partito all'eventuale mutamento della rispettiva consistenza elettorale verificatasi in occasione del rin-

novo della Camera dei deputati, decorre dal primo giorno del mese successivo alla proclamazione definitiva dei risultati da parte degli uffici elettorali.

Art. 17.

Alla copertura degli oneri complessivi derivanti dalla presente legge previsti nella misura massima di lire 20.000 milioni per l'anno 1981 si provvederà mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri mezzi, alle occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE n. 1133

D'INIZIATIVA DEI SENATORI
STANZANI GHEDINI E SPADACCIA

TITOLO I

CONCORSO DELLO STATO NELLE SPESE SOSTENUTE PER LE ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE E PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM DI CUI AGLI ARTICOLI 75 E 138 DELLA COSTITUZIONE, NONCHÈ IN QUELLE SOSTENUTE PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI REFERENDUM POPOLARI E DI PROPOSTE DI PROGETTI DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE DI CUI AI TITOLI I, II E IV DELLA LEGGE 25 MAGGIO 1970, N. 352

Art. 1.

A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo delle due Camere, i partiti e le formazioni politiche di cui al presente articolo hanno diritto a contributi finanziari fino alla misura complessiva di lire 15.000 milioni.

Hanno diritto al contributo i partiti e le formazioni politiche che abbiano presentato con proprio contrassegno liste di candidati per l'elezione della Camera dei deputati e abbiano ottenuto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, almeno un quoziente in una circoscrizione ed una cifra elettorale nazionale di almeno 300.000 voti validi, ovvero una cifra nazionale non inferiore al 2 per cento dei voti validamente espressi.

Hanno altresì diritto al contributo i partiti e le formazioni politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni della Camera dei deputati ed abbiano ottenuto almeno un quoziente nelle Regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche.

Art. 2.

A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, i partiti e le formazioni politiche o i loro raggruppamenti di cui al presente articolo hanno diritto a contributi finanziari fino alla misura complessiva di lire 10.000 milioni.

Hanno diritto al contributo i partiti e le formazioni politiche o i loro raggruppamenti che abbiano ottenuto almeno un eletto ai sensi della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

Art. 3.

A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo dei consigli regionali, di quelli provinciali e di quelli comunali, nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia, i partiti e le formazioni politiche, nonchè le formazioni locali di cui al presente articolo, hanno diritto a contributi finanziari fino alla misura complessiva di:

10.000 milioni di lire per il rinnovo di tutti i consigli regionali, ivi compresi quelli delle Regioni a statuto speciale;

5.000 milioni di lire per il rinnovo di tutti i consigli provinciali;

10.000 milioni di lire per il rinnovo di tutti i consigli comunali di cui al presente comma.

Hanno diritto al contributo i partiti e le formazioni politiche che abbiano presentato con proprio contrassegno liste o candidati e abbiano ottenuto almeno un eletto ai sensi delle rispettive leggi elettorali.

Art. 4.

A titolo di concorso nelle spese sostenute per la propaganda e l'organizzazione della raccolta delle firme necessarie per le richieste di *referendum* popolari e per le propo-

ste di progetti di legge d'iniziativa popolare di cui agli articoli 71, 75 e 138 della Costituzione, disciplinati dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, titoli I, II e IV, i comitati promotori di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 hanno diritto ad un contributo finanziario fino alla concorrenza della somma di:

200 milioni di lire per ogni richiesta di *referendum*;

20 milioni di lire per ogni proposta di progetto di legge d'iniziativa popolare.

I comitati promotori hanno diritto al contributo quando, in base alla legge 25 maggio 1970, n. 352, la richiesta di *referendum* popolare o la proposta di progetto di legge d'iniziativa popolare sia stata dichiarata:

conforme alle norme di legge con ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum*, ai sensi dell'articolo 12 o dell'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per quanto riguarda i *referendum* di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione;

regolare con deliberazione della Camera al cui Presidente la proposta sia stata presentata, ai sensi del secondo comma dell'articolo 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per quanto riguarda la proposta di progetto di legge d'iniziativa popolare.

Art. 5.

A titolo di concorso nelle spese sostenute per la propaganda relativa allo svolgimento del *referendum* popolare di cui all'articolo 75 o all'articolo 138 della Costituzione, i partiti e le formazioni politiche di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, nonchè il comitato promotore di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 o i promotori della richiesta di *referendum* di cui all'articolo 6 o all'articolo 10 o all'articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352, hanno diritto a un contributo finanziario fino alla misura complessiva di lire 5.000 milioni.

Nel caso in cui si svolgano contemporaneamente più *referendum*, la misura complessiva del contributo è aumentata di lire 1.000 milioni per ciascun *referendum* fino ad un massimo di lire 10.000 milioni.

Art. 6.

L'erogazione dei contributi di cui agli articoli precedenti è disposta, secondo le norme della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a carico del bilancio di previsione del Ministero del tesoro, rubrica 2 - Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 7.

Il versamento dei contributi di cui al presente titolo è effettuato ai soggetti che ne abbiano diritto su domanda indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri da presentarsi entro 30 giorni dalla proclamazione definitiva dei risultati da parte degli uffici elettorali.

Le domande, sottoscritte dal o dai legali rappresentanti degli aventi diritto quali risultano dai rispettivi atti costitutivi, statuti, ordinamenti e deliberazioni, devono indicare i soggetti abilitati alla riscossione.

Nel caso di raggruppamenti di più partiti o formazioni politiche, nonchè nel caso di comitati promotori di liste elettorali o di promotori o di comitati promotori di richieste di *referendum* popolari o di proposte di progetti di legge d'iniziativa popolare, le domande devono essere sottoscritte, con firme autenticate, congiuntamente dai legali rappresentanti dei partiti o delle formazioni politiche cointeressate o da tutti i componenti i comitati stessi o dai delegati dei promotori di cui all'articolo 6 o all'articolo 10 o all'articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352, salvo che essi abbiano diversamente stabilito con dichiarazione espressa, sottoscritta nelle forme di legge da ciascun componente.

Per quanto attiene alle richieste di *referendum* popolari, nonchè alle proposte di progetti di legge d'iniziativa popolare, il comitato promotore, agli effetti della presente legge, s'intende costituito dai primi dieci elettori che hanno sottoscritto il verbale di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Art. 8.

I contributi per il rimborso delle spese elettorali sostenute per il rinnovo delle due Camere sono versati ai soggetti che ne abbiano diritto secondo i seguenti criteri e con le seguenti modalità:

a) il 20 per cento della somma stanziata è ripartito in misura uguale tra tutti i partiti e le formazioni politiche che ne abbiano diritto ai sensi del secondo comma dell'articolo 1;

b) la somma residua è ripartita tra i partiti e le formazioni politiche previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 1, in proporzione ai voti da ciascuno di essi ottenuti nelle elezioni politiche della Camera dei deputati.

I contributi di cui alla lettera *a*) e il 20 per cento dei contributi di cui alla lettera *b*) sono versati entro trenta giorni dalla proclamazione definitiva dei risultati da parte degli uffici elettorali.

Il residuo 80 per cento dei contributi di cui alla lettera *b*) è versato in rate annuali per la durata della legislatura.

Entro trenta giorni dalla proclamazione definitiva dei risultati i soggetti che hanno diritto al contributo dello Stato devono presentare la documentazione richiesta ai sensi del successivo articolo 12 e i controlli previsti da detto articolo devono essere effettuati entro i successivi nove mesi.

Qualora dai controlli di cui al comma precedente risultino spese ammissibili e documentate per un ammontare inferiore alla quota massima spettante al soggetto che ne ha diritto ai sensi del presente titolo, a tale soggetto non può essere corrisposta una quota complessiva superiore all'ammontare delle sole spese ammissibili e documentate.

Non sono in ogni caso ripetibili le somme già versate ai sensi del secondo comma del presente articolo.

Nel caso in cui la legislatura non si protragga sino alla scadenza naturale del periodo previsto dalla legge, agli aventi diritto sono liquidati, entro quindici giorni dalla data dello scioglimento delle Camere, le rate annuali a tale data ancora spettanti.

Art. 9.

I contributi per il rimborso delle spese elettorali di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge sono versati ai soggetti che ne abbiano diritto nel rispetto dei seguenti criteri, termini e modalità:

a) per il rimborso delle spese elettorali sostenute per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, il 20 per cento della somma stanziata è ripartito in misura uguale tra tutti i soggetti che ne abbiano diritto, mentre la somma residua è ripartita tra gli stessi in proporzione ai voti da ciascuno ottenuti in tutte le circoscrizioni. I versamenti delle somme così determinate ai soggetti che ne abbiano diritto sono effettuate nei termini e con le modalità previste dall'articolo 8, commi secondo, terzo, quinto e sesto. In caso di scioglimento anticipato del Parlamento europeo, agli aventi diritto saranno corrisposte, entro quindici giorni dalla data dello scioglimento stesso, le rate annuali a tale data ancora spettanti; si applica inoltre la disposizione prevista dal quarto comma dell'articolo 8 del presente titolo;

b) per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo dei consigli regionali, ad ogni Regione — comprese quelle a statuto speciale — spetta una quota del contributo, complessivamente previsto dal primo alinea del primo comma dell'articolo 3, ottenuta ripartendo il 50 per cento del contributo complessivo in parti uguali tra tutte le Regioni e il restante 50 per cento in proporzione al numero degli iscritti nelle liste elettorali di ciascuna Regione. Le somme di spettanza di ciascuna Regione così determinate vengono iscritte ogni anno nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica 2 - Presidenza del Consiglio dei ministri. La ripartizione della

somma di spettanza di ciascuna Regione tra i soggetti che ne hanno diritto e i relativi versamenti si effettuano per ciascuna di esse — indipendentemente dalla contemporaneità del rinnovo dei consigli — con i criteri, nei termini e secondo le modalità previste nella precedente lettera *a*) del presente articolo; si applica inoltre la disposizione prevista dal quarto comma dell'articolo 8 del presente titolo;

c) per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo dei consigli provinciali e di quelli comunali, nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia, le quote dei contributi, complessivamente previsti dal secondo e dal terzo alinea del primo comma dell'articolo 3, spettanti a ciascuna provincia e a ciascun comune, l'iscrizione delle somme nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, la ripartizione della somma di spettanza di ciascuna provincia e comune tra i soggetti che ne hanno diritto e i relativi versamenti si effettuano — indipendentemente dalla contemporaneità del rinnovo dei consigli — con i criteri, nei termini e secondo le modalità previste nella precedente lettera *b*) del presente articolo; si applica inoltre la disposizione prevista dal quarto comma dell'articolo 8 del presente titolo.

Art. 10.

I contributi per il rimborso delle spese sostenute per la propaganda e l'organizzazione della raccolta delle firme di cui all'articolo 4 della presente legge sono versati ai soggetti che ne hanno diritto per un terzo entro trenta giorni dalla data dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum* o della deliberazione della Camera di cui all'ultimo comma dello stesso articolo 4. La parte residua è versata in un'unica soluzione entro i successivi quattro mesi.

Entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di *referendum* o della proposta di progetto di legge d'iniziativa popolare, il comitato promotore deve presentare la documentazione richiesta ai sensi del successivo articolo 12 e i controlli previsti da detto articolo devono essere effettuati entro tre mesi dalla data di effettuazione del primo versamento di cui al comma precedente.

Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 8 sono applicabili anche ai rimborsi di cui al presente articolo.

Art. 11.

I contributi per il rimborso delle spese sostenute per la propaganda relativa allo svolgimento dei *referendum* popolari di cui all'articolo 5 del presente titolo sono versati ai soggetti che ne hanno diritto ripartendo in parti uguali tra di essi la somma complessiva stanziata.

Nel caso in cui si svolgano contemporaneamente più *referendum*, la somma complessiva stanziata ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 5 viene divisa per il numero dei *referendum* e ciascuna quota così determinata è versata ai soggetti che, per ciascun *referendum*, ne hanno diritto secondo quanto disposto al comma precedente.

Un terzo delle somme stanziate è versato ai soggetti che ne hanno diritto entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del *referendum*. La parte residua è versata in un'unica soluzione entro i successivi sei mesi.

Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati dei *referendum* i soggetti che hanno diritto al contributo dello Stato devono presentare la documentazione di cui al successivo articolo 12 e i controlli previsti da detto articolo devono essere effettuati entro i successivi cinque mesi.

Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 8 sono applicabili anche ai rimborsi di cui al presente articolo.

Art. 12.

I controlli previsti nell'articolo 8 e successivi del presente titolo sono effettuati da apposita sezione della Corte dei conti, che viene istituita ai sensi dei due ultimi commi del presente articolo.

I controlli devono essere limitati alla verifica della legittimità delle spese sostenute ai sensi di legge dagli aventi diritto e alla verifica della regolarità della documentazione prodotta a comprova delle spese stesse. Dalle risultanze dei controlli eseguiti la sezione dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'emanazione dei relativi decreti.

Le spese ammissibili sono quelle relative:

alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda, di qualsiasi genere o natura purchè di uso circoscritto e di durata limitata al conseguimento degli scopi di cui al presente titolo;

alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui al precedente alinea, compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e teatri;

all'organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali, per la richiesta di *referendum* e per la proposta di disegni di legge d'iniziativa popolare.

Le spese di affitto di locali per le sedi elettorali e dei comitati promotori, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonchè gli oneri passivi, sono calcolate in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

Per l'effettuazione dei controlli di cui ai precedenti commi del presente articolo, è costituita presso la Corte dei conti una apposita sezione, composta di tre magistrati e di nove addetti alla revisione; tale sezione viene inoltre dotata del personale ausiliario indispensabile per lo svolgimento delle funzioni ad essa assegnate.

In relazione a quanto stabilito dal comma precedente le tabelle organiche del personale della Corte dei conti sono aumentate di un presidente di sezione e di due consiglieri, nonchè di un direttore di revisione e di otto revisori.

Art. 13.

In occasione delle elezioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente titolo, i partiti e le formazioni politiche che hanno presentato liste o candidati nel rispetto di quanto previsto dalle rispettive norme elettorali, nonchè i loro fornitori, limitatamente al periodo intercorrente tra il giorno successivo all'ultimo utile per la presentazione stessa e il decimo giorno successivo a quello delle votazioni, sono esentati, per le spese che possono essere ammissibili ai sensi del terzo comma dell'articolo 12 del presente titolo, dal pagamento dell'IVA e dell'IRPEF sugli anticipi corrisposti a fronte di forniture di beni e di servizi.

Analogo beneficio è concesso, per il periodo relativo alla durata della propaganda per lo svolgimento dei *referendum* popolari di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione e per i dieci giorni successivi, ai soggetti di cui all'articolo 5 del presente titolo e ai loro fornitori.

Le operazioni di cui ai precedenti commi dovranno comunque essere regolate fiscalmente entro venti giorni dal termine del periodo dell'esenzione, secondo modalità precisate con decreto del Ministro delle finanze emanato entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente norma.

TITOLO II

DIRITTO ALL'UTILIZZAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO PER LA PROPAGANDA RELATIVA ALLE ELEZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE E ALLO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM DI CUI AGLI ARTICOLI 75, 123, 132 E 138 DELLA COSTITUZIONE

Art. 14.

In occasione delle elezioni per il rinnovo delle due Camere, dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, dei consigli

regionali, di quelli provinciali e comunali, nonchè in occasione dello svolgimento dei *referendum* previsti dagli articoli 75, 123, 132 e 138 della Costituzione, lo Stato assicura ai partiti e alle formazioni politiche o ai loro raggruppamenti e ai promotori dei *referendum* l'utilizzazione del servizo pubblico radiotelevisivo per tutta la durata del periodo di propaganda a partire dal primo giorno stabilito per legge, secondo i criteri, i tempi e le modalità stabiliti negli articoli seguenti del presente titolo.

Art. 15.

Qualora le elezioni di cui all'articolo precedente impegnino un numero di elettori superiore ad un quarto degli iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e in occasione dello svolgimento dei *referendum* di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo riserva ai soggetti che ne hanno diritto ai sensi del presente articolo per ogni giorno feriale, dal lunedì al venerdì, del periodo di propaganda stabilito per legge, almeno:

nella prima metà del periodo di propaganda, a giorni alterni, 40 minuti sulla prima rete televisiva alle ore 20,40 e 30 minuti sulla seconda rete televisiva alle ore 21,30; nella seconda metà del periodo di propaganda 60 minuti sulla prima rete televisiva alle ore 20,40 e 30 minuti sulla seconda rete televisiva alle ore 21,45; tali tempi devono essere utilizzati per conferenze stampa, trasmissioni autogestite e confronti diretti tra i soggetti che ne hanno diritto; i confronti diretti devono occupare un tempo non inferiore al 40 per cento del tempo complessivo;

30 minuti sulla prima rete televisiva al termine del telegiornale della notte per trasmissioni autogestite di 15 minuti ciascuna.

Hanno diritto all'utilizzazione degli spazi televisivi di cui al comma precedente:

in tutti i casi da esso previsti, i partiti e le formazioni politiche che nelle precedenti elezioni della Camera dei deputati hanno usufruito del concorso dello Stato a norma del secondo comma dell'articolo 1 della presente legge;

in occasione dello svolgimento dei *referendum* di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, anche i promotori degli stessi;

in occasione delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, anche i partiti e le formazioni politiche o i loro raggruppamenti che non siano compresi nel primo alinea del presente comma, ma abbiano usufruito nelle precedenti elezioni del concorso dello Stato ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della presente legge;

in tutti i casi di elezioni, anche i partiti e le formazioni politiche che non siano compresi nel primo e nel terzo alinea del presente comma, ma abbiano presentato liste con lo stesso contrassegno o candidati facenti parte del medesimo Gruppo, anche se con contrassegni diversi, per quanto riguarda le elezioni del Senato e dei consigli provinciali, in un numero di collegi i cui elettori siano nel complesso almeno la metà degli elettori impegnati nell'elezione alla quale i partiti e le formazioni politiche stesse prendono parte.

Nel caso in cui si svolgano contemporaneamente più *referendum*, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi provvede ad aumentare adeguatamente i tempi di cui al primo comma. Per la propaganda relativa a ciascun *referendum* è riservato un tempo pari alla somma dei tempi così aumentati divisa per il numero dei *referendum* che si svolgono contemporaneamente; i promotori di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione concorrono all'utilizzo dei tempi relativi alla propaganda del solo *referendum* da essi richiesto.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi stabilisce le modalità di utilizzazione degli spazi di cui al primo e terzo comma del presente articolo secondo i criteri della pariteticità nella ripartizione degli spazi tra i soggetti che ne hanno diritto e del sorteggio nella definizione dell'ordine di partecipazione degli stessi.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi provvede, sulla base dei criteri fissati nel precedente comma, a stabilire i tempi e le modalità anche per l'utilizzo di spazi adeguati sulla terza rete televisiva e sulle reti radiofoniche e a programmare sulla prima e sulla seconda rete televisiva spazi aggiuntivi che si rendano di volta in volta necessari e opportuni.

Hanno diritto all'utilizzazione degli spazi televisivi di cui al precedente comma tutti i soggetti che ai sensi del titolo I della presente legge hanno usufruito nelle precedenti e corrispondenti elezioni del concorso dello Stato, i promotori dei *referendum* di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, nonchè i partiti e le formazioni politiche che abbiano presentato liste o candidati in almeno un collegio con più di 30.000 abitanti o in un comune che, pur avendo popolazione inferiore, sia capoluogo di provincia.

Art. 16.

Qualora le elezioni di cui all'articolo 14 della presente legge impegnino un numero di elettori inferiore ad un quarto degli iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e in occasione dello svolgimento dei *referendum* previsti dagli articoli 123 e 132 della Costituzione e dagli statuti e leggi regionali, la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo riserva, prevalentemente nelle emissioni regionali della terza rete televisiva e delle reti radiofoniche, gli spazi per la propaganda ai soggetti che ne hanno diritto, secondo i criteri, i tempi e le modalità stabiliti dal presente articolo.

Hanno diritto agli spazi di cui al comma precedente i soggetti che ai sensi del titolo I della presente legge hanno usufruito nelle precedenti e corrispondenti elezioni del concorso dello Stato, i promotori dei *referendum* previsti dagli articoli 123 e 132 della Costituzione e dagli statuti e leggi regionali, nonchè i partiti e le formazioni politiche che abbiano presentato liste o candidati in almeno un collegio con più di 30.000 abitanti o in un comune che, pur avendo popolazione inferiore, sia copoluogo di provincia.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi stabilisce i tempi, gli orari e le modalità per l'utilizzo degli spazi di cui al primo comma del presente articolo, nonchè per gli spazi aggiuntivi sulla prima e sulla seconda rete televisiva qualora si rendano necessari e opportuni, secondo i criteri di cui al quarto comma del precedente articolo 15.

TITOLO III

CONCORSO DELLO STATO ALLE SPESE DEI GRUPPI E ALL'ATTIVITÀ DEI PARLAMENTARI

Art. 17.

A titolo di concorso nelle spese per il proprio funzionamento i Gruppi parlamentari hanno diritto a contributi finanziari per la somma annua complessiva di lire 4.500 milioni. La predetta somma è iscritta per lire 1.500 milioni nel capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro concernente le spese per il Senato della Repubblica e per lire 3.000 milioni nel capitolo del medesimo stato di previsione concernente le spese per la Camera dei deputati.

Il 25 per cento di tali somme è erogato in parti uguali tra tutti i Gruppi parlamentari; il residuo 75 per cento è ripartito tra i Gruppi stessi in proporzione alla consistenza numerica di ciascuno.

La presidenza dei Gruppi misti è tenuta a ripartire in proporzione tra le componenti politiche dei Gruppi stessi una somma non inferiore al 95 per cento del contributo riscosso ai sensi del comma precedente del presente articolo.

Art. 18.

Al fine di assicurare ai singoli membri del Parlamento, indipendentemente da quanto stabilito nel precedente articolo per il funzionamento dei Gruppi parlamentari,

più adeguate risorse e mezzi conoscitivi ed operativi atti a favorire l'espletamento del compito a ciascuno di essi spettante in quanto legislatori, viene costituito un fondo di lire 9.000 milioni da reintegrare ogni anno, amministrato da un comitato nel quale siano rappresentati pariteticamente tutti i Gruppi parlamentari e le componenti dei Gruppi misti.

La somma necessaria per il fondo e la sua reintegrazione è iscritta nel capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro concernente le spese per il Senato della Repubblica.

Il fondo ha una propria amministrazione autonoma e sede presso il Senato. Una somma non superiore al 3 per cento del fondo è destinata annualmente alle spese necessarie per l'amministrazione e il funzionamento, che saranno regolati da norme emanate dai Presidenti delle due Camere su proposta del comitato.

Il fondo dovrà in particolare consentire il finanziamento dei progetti di studio e di ricerca attinenti all'attività legislativa dei parlamentari da affidarsi a istituti, enti e organizzazioni nazionali ed estere o anche a singoli esperti su richiesta di almeno dieci parlamentari, indipendentemente dalla Camera e dal Gruppo politico di appartenenza. Il fondo può anche intervenire *in toto* o in parte a supporto di altre iniziative o servizi dei quali i Presidenti delle due Camere e il comitato riconoscano l'utilità ad esclusivo favore e interesse dell'attività dei singoli parlamentari.

TITOLO IV

DIRITTO ALLA INFORMAZIONE E UTILIZZAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO DA PARTE DEI PARTITI E DELLE FORMAZIONI POLITICHE, NONCHÈ DEI PROMOTORI DI RICHIESTE DI REFERENDUM E DI PROPOSTE DI PROGETTI DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE DI CUI AGLI ARTICOLI 71, 75, 123, 132 E 138 DELLA COSTITUZIONE

Art. 19.

Al fine di dare più ampie garanzie al diritto di informazione del cittadino, lo Stato assicura ai partiti e alle formazioni politiche e ai promotori di richieste di *referendum* e di proposte di progetti di legge d'iniziativa popolare di cui agli articoli 71, 75, 123, 132 e 138 della Costituzione l'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo secondo criteri, tempi e modalità stabiliti nei successivi articoli del presente titolo.

Art. 20.

Ai partiti e alle formazioni politiche di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo riserva:

fino ad un massimo di 10 minuti di trasmissione tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, sulla prima e sulla seconda rete televisiva al termine dell'edizione di maggiore ascolto del telegiornale per interventi o comunicazioni; ciascun partito e formazione politica che ne ha diritto può intervenire ogni giorno per un tempo di 5 o 10 minuti su ciascuna delle due reti, ma nel complesso per non più di 40 minuti nell'arco di un mese e per non più di 200 minuti nel corso dell'anno, di cui 100 sulla prima rete e 100 sulla seconda;

due cicli all'anno di « Tribuna politica », in ciascuno dei quali, ad ogni soggetto che ne ha diritto, sono attribuiti 100 minuti, di cui 50 minuti per una conferenza stampa alle ore 20,40 sulla prima rete televisiva e almeno 30 minuti per confronti diretti;

15 minuti di trasmissione tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, sulla prima rete televisiva al termine del telegiornale della notte, per trasmissioni autogestite.

Per l'utilizzazione dei tempi di cui al primo alinea del comma precedente vale il criterio della priorità della domanda da inoltrare non prima di sette giorni dalla data richiesta per la messa in onda; per l'utilizzazione dei tempi di cui al secondo alinea vale il criterio del sorteggio nella definizione dell'ordine di partecipazione dei soggetti che ne hanno diritto; per l'utilizzazione dei tempi di cui al terzo alinea vale il

criterio della rotazione. Le trasmissioni in oggetto vengono sospese in occasione di elezioni che impegnino un numero di elettori superiore ad un quarto degli iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e in occasione dello svolgimento dei *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, per la durata del periodo di propaganda stabilito per legge. Le trasmissioni di cui al secondo alinea del comma precedente sono altresì sospese durante i periodi di crisi di Governo. Al loro posto vengono trasmesse:

una tavola rotonda di 60 minuti una volta alla settimana alle ore 20,40 alternativamente sulla prima e sulla seconda rete televisiva;

la registrazione integrale delle dichiarazioni di voto e della replica del Governo in occasione del voto di fiducia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

L'utilizzazione dei tempi e le modalità delle trasmissioni di cui al primo comma e al primo alinea del secondo comma del presente articolo sono regolate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Le trasmissioni di cui al secondo alinea del secondo comma del presente articolo sono a cura dei servizi parlamentari della Concessionaria del servizio pubblico.

Le parole: « Tribuna politica », « Tribuna elettorale », del terzo alinea del primo comma dell'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono abrogate.

Art. 21.

Al comitato promotore della richiesta di *referendum* di cui all'articolo 75 o all'articolo 138 della Costituzione che abbia già raccolto firme da parte di almeno 100.000 elettori, come attestato da ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum* di cui all'articolo seguente, la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, nel periodo precedente al deposito di cui all'articolo 9 o all'articolo 28 della legge 25 maggio 1970, n. 352, riserva:

60 minuti da utilizzarsi nei giorni feriali dal lunedì al venerdì per due trasmissioni autogestite di 30 minuti ciascuna alle ore 20,40 una sulla prima e una sulla seconda rete televisiva;

15 minuti da utilizzarsi secondo le modalità di cui al primo alinea del primo comma dell'articolo precedente, in quanto applicabile.

Sulla base dell'ordinanza di cui all'articolo seguente, il comitato promotore rivolge la domanda per la messa in onda delle due trasmissioni di cui al primo alinea del presente articolo alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Se richiesto dal comitato promotore, tra la data di detta domanda e quella di messa in onda della prima delle due trasmissioni non possono intercorrere più di cinque giorni.

Nel caso in cui contemporaneamente più comitati promotori abbiano acquisito il diritto di cui al comma precedente, la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo riserva a tutti i comitati promotori, per ciascun mese, complessivamente non più di 60 minuti da utilizzarsi secondo le modalità di cui al primo alinea del precedente comma e non più di 30 minuti da utilizzarsi secondo le modalità di cui al secondo alinea del precedente comma. La Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi disciplina l'utilizzo di tali tempi secondo criteri di pariteticità.

Art. 22.

La verifica che la richiesta di *referendum* sia stata sottoscritta da almeno 100.000 elettori conformemente a quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è effettuata, su richiesta del comitato promotore, dall'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione di cui all'articolo 12 della stessa legge n. 352.

Il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione dei fogli contenenti le firme e i certificati elettorali dei sottoscrittori vale come richiesta della verifica di cui al comma precedente. Si osservano, in quanto applicabili, gli articoli 9 e 28 della legge 25 maggio 1970, n. 352. L'Ufficio centrale per il *referendum* attesta il risultato della verifica con ordinanza entro il termine di sette giorni dal deposito di cui al presente comma.

Al fine della pronuncia di legittimità della richiesta di *referendum* di cui all'articolo 12 o all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, l'Ufficio per il *referendum* computa anche le firme contenute nei fogli e corredate dei certificati elettorali dei sottoscrittori depositati ai sensi del precedente comma, qualora lo richiedano i promotori di cui all'articolo 9 o all'articolo 28 della stessa legge n. 352.

Art. 23.

A ciascuno dei comitati promotori che abbiano già acquisito il diritto di cui all'articolo 21 del presente titolo e a ciascuno dei promotori delle richieste di *referendum* di cui agli articoli 6, 10 e 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che abbiano già effettuato il deposito della richiesta di *referendum* presso la cancelleria della Corte di cassazione, la Concessionaria del servizo pubblico radiotelevisivo riserva, nel periodo intercorrente tra la data di detto deposito e quella di emanazione dell'ordinanza di cui all'articolo 13 o all'ultimo comma dell'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, 15 minuti da utilizzarsi secondo le modalità di cui al secondo alinea del primo comma dell'articolo 21.

Qualora l'ordinanza di cui al comma precedente dichiari la legittimità della richiesta di *referendum*, a ciascuno dei promotori o comitati promotori la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo riserva altresì, nei trenta giorni successivi alla data di emanazione di detta ordinanza, per quanto riguarda le richieste di *referendum* di cui all'articolo 138 della Costituzione, e nel periodo intercorrente tra la data di emanazione dell'ordinanza medesima e il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 33 della legge 25 maggio 1970, n. 352, per quanto riguarda le richieste di *referendum* di cui all'articolo 75 della Costituzione, 30 minuti da utilizzarsi per una trasmissione autogestita alle ore 20,40 sulla prima rete televisiva in un giorno feriale, dal lunedì al venerdì, e 15 minuti da utilizzarsi secondo le modalità di cui al secondo alinea del primo comma dell'articolo 21.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 21 del presente titolo.

Art. 24.

Ai partiti e alle formazioni politiche o ai loro raggruppamenti che abbiano ottenuto almeno un eletto in una delle due Camere, nel Parlamento europeo, nei consigli regionali, provinciali e in quelli dei comuni con più di 30.000 abitanti o che, pur avendo una popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia e che non siano compresi fra i soggetti di cui all'articolo 20 del presente titolo, nonchè ai promotori di richieste di *referendum* e di proposte di progetti di legge d'iniziativa popolare di cui agli articoli 71, 123 e 132 della Costituzione e agli statuti e leggi regionali, la Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo riserva spazi sulle reti televisive e radiofoniche secondo i criteri, i tempi e le modalità stabiliti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

TITOLO V

FINANZIAMENTO DEI PARTITI E DELLE FORMAZIONI POLITICHE: DIVIETI, OBBLIGHI E SANZIONI

Art. 25.

Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pub-

blica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, a favore di:

partiti e formazioni politiche o loro articolazioni politico-organizzative e Gruppi parlamentari;

membri delle Camere, rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, membri dei consigli regionali, provinciali e comunali, candidati alle elezioni politiche e amministrative e membri degli organi deliberativi ed esecutivi nazionali e locali dei partiti e delle formazioni politiche.

Chiunque corrisponde finanziamenti o contributi vietati dal precedente comma è punito con la pena prevista dall'articolo 314 del codice penale. Alla condanna consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Chiunque riceve finanziamenti o contributi vietati dal precedente comma è punito con la pena prevista dall'articolo 314 del codice penale.

Sono inoltre vietati i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel primo comma del presente articolo o di persone giuridiche soggette per legge agli obblighi di bilancio a favore dei soggetti di cui al primo e al secondo alinea del primo comma del presente articolo, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.

Chiunque corrisponde o riceve finanziamenti o contributi vietati dal precedente comma è punito con il doppio della pena prevista dall'articolo 2621 del codice civile. Si applica la disposizione dell'articolo 2641 del codice civile.

Art. 26.

Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di singoli, imprese ed enti privati che abbiano nel precedente triennio beneficiato di contributi pubblici la cui erogazione non abbia carattere di automaticità, o siano legati con pubbliche amministrazioni da rapporti di appalto, di forniture o di servizi, a favore dei soggetti di cui al primo e al secondo alinea del primo comma del precedente articolo.

Chiunque corrisponde o riceve finanziamenti o contributi vietati dal precedente comma è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa fino al triplo delle somme corrisposte o ricevute.

Art. 27.

I responsabili amministrativi o i componenti degli organi di controllo o di revisione previsti negli statuti e negli ordinamenti dei partiti e delle formazioni politiche, che omettono di riportare nel bilancio le voci obbligatorie dello stesso, ovvero espongono fraudolentemente fatti non corrispondenti al vero, soggiacciono alla pena prevista dall'articolo 2621 del codice civile. Alla condanna consegue l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Art. 28.

I segretari politici o i tesorieri dei partiti o delle formazioni politiche che percepiscono dallo Stato i contributi ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, sono tenuti a pubblicare entro la fine del mese di febbraio di ogni anno sul giornale ufficiale del partito o della formazione politica e su un quotidiano di diffusione nazionale il rendiconto finanziario del partito o della formazione politica relativo all'esercizio dell'anno precedente, approvato e revisionato dagli organi competenti secondo i propri statuti e ordinamenti, e redatto secondo il modello allegato alla presente legge.

In allegato al bilancio devono inoltre essere specificate, con l'indicazione nomina-

tiva delle persone fisiche o giuridiche eroganti, le eventuali libere contribuzioni superiori a lire 1.000.000 e devono altresì essere specificate, indicandone l'ammontare, le partecipazioni in società di capitali nazionali ed estere.

Art. 29.

L'articolo 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e gli articoli 285 e 286 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30.

Il titolo I della presente legge, con l'esclusione dei controlli di cui all'articolo 12, esplica i suoi effetti anche in relazione alle elezioni per il rinnovo dei consigli regionali del Friuli-Venezia Giulia, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e della Sardegna svoltesi il 25 e 26 giugno 1978, il 19 novembre 1978 e il 17 e 18 giugno 1979; nonchè in relazione alla raccolta delle firme di cui all'articolo 4 della presente legge per le richieste di *referendum* e le proposte di progetti di legge d'iniziativa popolare presentate a partire dal 1° gennaio 1980.

Per la durata della legislatura parlamentare in corso restano in vigore gli articoli 1 e 2 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e si applica la disposizione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 8 della presente legge; la disposizione prevista dall'articolo 28 della presente legge si applica ai partiti e alle formazioni politiche di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

Fino alle prossime successive elezioni delle Camere, dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo e dei consigli regionali, provinciali e comunali, i partiti e le formazioni politiche che, sulla base dei due precedenti commi e della legge 8 agosto 1980, n. 422, percepiscono contributi dallo Stato, hanno titolo per usufruire dei diritti previsti dalla presente legge ai titoli II e IV.

Art. 31.

Le somme esigibili a titolo di contributo non possono essere cedute. Ogni patto in tal senso è nullo. I contributi previsti dalla presente legge non sono soggetti ad alcuna tassa od imposta, diretta o indiretta.

Art. 32.

In qualsiasi caso di contestazioni o ritardo nella riscossione dei contributi previsti dalla presente legge, il Presidente della Camera o il Presidente del Senato o il Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la rispettiva competenza, provvedono al deposito bancario della somma destinata al contributo.

Le eventuali controversie relative ai contributi di cui all'articolo 17 della presente legge sono decise dagli Uffici di presidenza della Camera o del Senato, secondo le rispettive competenze.

Art. 33.

La legge 2 maggio 1974, n. 195, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 30 della presente legge, è abrogata.

Art. 34.

L'erogazione dei contributi e la costituzione del fondo di cui al titolo III della presente legge, nella misura annua in esso stabilita, decorrono dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 35.

L'ammontare dei contributi e del fondo di cui ai titoli I e III della presente legge è aggiornato annualmente, a partire dal

1° gennaio 1981, in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente.

Art. 36.

All'onere complessivo previsto per l'esercizio finanziario 1980 nella misura massima di lire 17.000 milioni, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando l'accantonmento: « Finanziamento dei partiti politici ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO

BILANCIO DEL PARTITO O DELLA FORMAZIONE POLITICA

ENTRATE

1) Quote associative annuali . . . . . L. .....

2) Contributi dello Stato per rimborsi spese elettorali e consultazioni referendarie . L. .....

3) Proventi finanziari diversi:

a) fitti, dividendi su partecipazioni e interessi su titoli . . . . . L. .....

b) interessi su finanziamenti . . . . » .....

c) altri proventi finanziari . . . . . » .....

4) Entrate diverse:

a) da attività editoriali . . . . . L. .....

b) da manifestazioni . . . . . » .....

c) da altre attività statutarie . . . . » .....

5) Atti di liberalità:

a) contribuzioni straordinarie degli associati . . . . . L. .....

b) contribuzioni di non associati (privati, società private, organismi privati vari, contribuzioni di associazioni sindacali e di categoria) . . . . » .....

Totale entrate . . . . L. .....

SPESE

1) Personale	L.	.....
2) Spese generali	»	.....
3) Contributi alle sedi e organizzazioni periferiche (1)	»	.....
4) Spese per attività editoriali, di informazione e di propaganda	»	.....
5) Spese straordinarie per campagne elettorali	»	.....
Totale spese	L.	.....

RIEPILOGO

Totale entrate	L.	.....
Totale spese	L.	.....
DIFFERENZA	L.	.....

(1) È in facoltà dei partiti e delle formazioni politiche, secondo i propri statuti o regolamenti interni, presentare in allegato la distribuzione dei contributi fra le sedi e organizzazioni periferiche.